ILCASO.it

Civile Ord. Sez. 1 Num. 16200 Anno 2026
Presidente: MERCOLINO GUIDO
Relatore: RUSSO RITA ELVIRA ANNA
Data pubblicazione: 25/05/2026

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 24201/2021 R.G. proposto da:

COMUNE DI CATANIA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-ricorrente-

contro

TOSA APPALTI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1699/2021 depositata il 03/08/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere Rita Elvira A. Russo.

**FATTI DI CAUSA**

Con atto di citazione del 24 giugno 2016, il Comune di Catania ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1735/2016, provvi-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

soriamente esecutivo, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 537.229,89, oltre spese ed interessi, in favore della società TOSA APPALTI s.r.l. a titolo di pagamento dei certificati n. 20 e n. 21, emessi a seguito dell'esecuzione di lavori di cui all'appalto pubblico del 3 giugno 2005.

Il Comune di Catania ha dedotto che, con certificato n. 22 del 22 ottobre 2014, erano stati ricalcolati gli oneri di sicurezza sulle precedenti rate di acconto con un debito dell'impresa di euro 515.693,28 (escluso IVA), con conseguente compensazione delle somme portate dai certificati n. 20 e n. 21, residuando un credito del Comune di euro 27.301,34

Il Tribunale ha respinto l'opposizione, ritenendo il certificato n. 22 inammissibile perché depositato solo in forma cartacea, in violazione dello art. 16-bis D.L. 179/2012 e quindi, senza quel documento, l'eccezione di compensazione non provata.

Il Comune ha interposto gravame, che la Corte d'appello ha respinto, pur accogliendo il motivo sull'erronea applicazione dell'art. 16-bis cit. e ritenendo il documento utilizzabile; ha però negato al predetto certificato fede privilegiata, ritenendolo mero riepilogo contabile non partecipato, contestato dall'appaltatore e non supportato da ulteriore documentazione.

Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. La società si è difesa con controricorso proponendo anche ricorso incidentale in ordine al regolamento delle spese. Parte ricorrente ha depositato memoria.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il certificato n. 22 del 22.10.2014, emesso dalla Direzione dei lavori, non ha fede privilegiata e la violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2699 e 2700 c.c. Il Comune deduce che per principio pacifico in giurispru-



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

denza la contabilità relativa ai lavori dati in appalto è atto pubblico. Gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A. Secondo la parte ricorrente è evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte che, da un lato, non manca di definire il documento quale certificato proveniente dalla Direzione dei lavori e non manca, inoltre, di attribuirgli la funzione di documento riepilogativo di dati contabili e dall'altro, inopinatamente non riconosce allo stesso fede privilegiata.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) perché a fronte della contestazione del certificato n. 22 da parte dell'appaltatore, la Corte ha ritenuto che sarebbe stato onere del Comune produrre ulteriori documenti per dimostrare la correttezza dei conteggi. Il Comune lamenta che la Corte d'appello abbia invertito l'onere della prova ponendolo erroneamente a carico della stazione appaltante.

3. La controparte nel terzo motivo di ricorso incidentale, che va esaminato unitamente ai due motivi di ricorso principale per ragioni di connessione, lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione del certificato n. 22 in forma cartacea, anziché nella necessaria forma digitale. Secondo la società la decisione della Corte d'appello contrasta con la previsione dell'art. 16 bis del D.L. 179/2012, secondo cui a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito di tutti gli atti processuali e dei documenti deve avere luogo esclusivamente con modalità telematiche; pertanto, la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere ammissibile la produzione del certificato n. 22 in forma cartacea.

4.- I motivi di ricorso principale sono fondati nei termini di cui appresso ed è infondato il terzo motivo di ricorso incidentale.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.1.- Preliminarmente sulla ammissibilità della produzione documentale in forma cartacea anziché digitale.

Si tratta di un singolo documento che è stato sottoposto al contraddittorio, è stato discusso tra le parti ed esaminato dal giudice. L'atto ha quindi raggiunto il suo scopo e sarebbe un eccessivo formalismo, peraltro non giustificato da espressa disposizione di legge, ritenerlo inammissibile solo perché non è stato depositato in via telematica, pur se l'art. 16-bis cit. impone, a decorrere dal 30 giugno 2014, che innanzi al Tribunale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti abbia luogo esclusivamente con modalità telematiche.

4.2.- L'art. 16-bis consente peraltro al giudice di derogare alla regola del deposito telematico e di ammettere il deposito in modalità cartacea per malfunzionamento dei sistemi o per altre «per specifiche ragioni»; e nel caso di specie la Corte d'appello ha esposto le ragioni per cui ha ritenuto ammissibile il deposito in formato cartaceo. Inoltre, deve osservarsi che in plurime occasioni, in ipotesi di deposito di atti in formato, digitale o cartaceo, diverso da quello previsto dalla legge, questa Corte ha fatto applicazione (Cass. SS. UU. n.7665 del 18 aprile 2016; Cass. nn. 26860 e 26861 del 2020) del principio, sancito in via generale dall'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (V. anche Cass. 12/05/2016, n. 9772, e da Cass. 23/01/2019, n. 1717, Cass. 29/01/2015, n. 1676; Cass. n. 1108 del 2023).

5.- Il certificato n. 22 è quindi una produzione ammissibile: esso è più volte richiamato da parte ricorrente ed è descritto a pag. 3 della sentenza impugnata come un atto, proveniente dalla direzione dei lavori, contenente il ricalcolo degli oneri di sicurezza, con l' emersione di un debito dell'impresa di € 515.693,28 (*Con il certificato n. 22 il R.U.P. ed il direttore dei lavori hanno eseguito il ricalcolo degli oneri di sicurezza sulle precedenti*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

*rate di acconto, concludendo che esisteva un debito dell'impresa di euro 515.693,28).*

6.- Deve quindi osservarsi che secondo consolidata giurisprudenza «*Gli stati di avanzamento, i libretti della misurazione e la contabilità relativa ai lavori dati in appalto dalla P.A. sono atti pubblici e non certificazioni amministrative, perché formati da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni per costituire la prova dei fatti giuridicamente rilevanti dai quali derivano obblighi a carico della P.A.*» (Cass. civ. 27/08/2014, n. 18316; Cass. civ. 10/02/2017, n. 3614). In particolare, il Direttore dei lavori, quale pubblico ufficiale, attesta le verifiche da lui effettuate e il compimento di attività e di opere eseguite sotto il suo diretto controllo (Cass. pen. n. 22418 del 24/04/2009).

La Corte d'appello ha escluso che il certificato n. 22 fosse un certificato fidefacente, rilevando che esso non rientra tra gli stati di avanzamento lavori, i libretti di misurazione e i registri di contabilità, pur dando atto che è «riepilogativo di dati contabili» e proviene dal direttore dei lavori, il quale, come sopra si è detto, riveste la qualifica di pubblico ufficiale per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

6.1.- Pertanto, la Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi sopraesposti e dell'art 2700 c.c. e ha reso una motivazione connotata da affermazioni contrastanti, perché dalla sentenza impugnata emerge che il Giudice d'appello si è fermato alla classificazione del certificato, non rientrante nelle categorie sopra indicate, e non che ne abbia effettivamente valutato il contenuto, per verificare se ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2700 c.c., il certificato riporti dichiarazioni delle parti ovvero altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, poiché entro questi limiti esso fa fede fino a querela di falso. In particolare, può acquistare rilevanza se i «dati contabili» di cui si afferma che il certificato è riepilogativo siano appunto quei registri di conta-

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

bilità che il direttore dei lavori è tenuto a compilare e che hanno fede privilegiata.

7.- Con il primo e secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta la erronea regolazione delle spese di lite e il vizio di motivazione. La parte deduce di avere chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e che sul punto la Corte d'appello ha omesso qualsivoglia motivazione per cui non è dato sapere per quale ragione non ha condannato al risarcimento per lite temeraria; inoltre, si lamenta che liquidazione delle spese è stata resa in violazione dei parametri di cui al DM 55 del 2014 e che ingiustamente la Corte ha escluso la fase istruttoria, che spetterebbe perché vi è stata l'istanza di inibitoria.

8.- I motivi restano entrambi assorbiti dall'accoglimento del ricorso principale, che comporta la caducazione della sentenza impugnata anche nella parte riguardante il regolamento delle spese processuali e l'accertamento della responsabilità ex art. 96 c.p.c.

9.- Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, respinto il primo motivo del ricorso incidentale ed assorbiti gli altri motivi, la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.

Il Presidente

Guido Mercolino

Corte di Cassazione - copia non ufficiale